

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

Spett.le
Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo
Via Vittorio Veneto, 5
Arezzo

OGGETTO: Tirocini curriculari e obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

La presente in relazione alla questione dei c.d. "tirocini curriculari" e dei connessi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale questione trae spunto dalla "convenzione quadro" per l'attivazione di detti tirocini che viene proposta e stipulata dall'Università di Firenze ed il professionista, singolo o associato, che ospita il tirocinante.

Ebbene, in tale convenzione si precisa che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Poi, però, si obbliga il soggetto ospitante a "essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e si chiede di produrre la documentazione inerente l'analisi del rischio.

Tale apparente contraddizione trova una spiegazione nella normativa che sinteticamente illustriamo.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, D.lgs n. 81/2008, all'art. 2 definisce cosa si intende per "Lavoratore" e "Datore di lavoro" ai fini, esclusivamente, dell'applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

Nel concetto di lavoratore viene compreso anche: *"Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 96..."*

Il datore di lavoro, d'altra parte, è definito quale *"Titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, a seconda del tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ..."*

Alla luce di tali norme, il soggetto beneficiario di iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse per attuare momenti di c.d. alternanza studio - lavoro, o di facilitare le scelte professionali **è equiparato al lavoratore.**

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Ciò trova conferma nella Giurisprudenza di legittimità (a titolo esemplificativo l'Ordinanza del 10/02/2018, n. 31873 della Cassazione Civile, Sez. Lav.) la quale afferma che l'obbligo di sicurezza è assunto non solo nei confronti dei lavoratori subordinati ma anche rispetto ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, si vengono a porre in relazione con i luoghi di lavoro.

Anche il Ministero del Lavoro si è pronunciato in più occasioni affermando che nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi del Testo Unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

In sintesi, al rapporto che si instaura tra il soggetto ospitante e i tirocinanti c.d. curricolari, si applicano le disposizioni del Decreto n. 81/08, e quindi, anche l'obbligo, per il primo, di redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17.

Tale documento, se rispettati determinati parametri numerici, potrà essere redatto sulla base di una procedura semplificata.

Infatti, l'art. 29 comma 5 del Decreto in esame permette ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori di redigere un documento di valutazione del rischio sulla base di una procedura standardizzata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Ministero.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento del tema.

Cordiali saluti.

Arezzo, li 02/04/2019

(Avv. Nellina Pitto)

(Avv. Giampiero Pino)

(Dott.ssa Manuela Manganaro)

Manuela Manganaro